

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6435 del 31/12/2020
Oggetto	Autorizzazione ai sensi della L.R. 10/1993 e s.m.i. - "Costruzione nuova linea elettrica 15 kV in cavo aereo ad elica visibile sotterraneo ed aereo per collegamento tra le cabine secondarie esistenti denominate BARCIANO nr. 594511 e VALCELLE n. 336102, fino alla linea esistente verso cabina SANA FONTE nr. 105660" in Comune di Bagno di Romagna (Rif. E-Distribuzione SpA AUT_3574/1995)
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6614 del 31/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno trentuno DICEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 -
47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Oggetto: Autorizzazione ai sensi della L.R. 10/1993 e s.m.i. - “Costruzione nuova linea elettrica 15 kV in cavo aereo ad elica visibile sotterraneo ed aereo per collegamento tra le cabine secondarie esistenti denominate BARCIANO nr. 594511 e VALCELLE n. 336102, fino alla linea esistente verso cabina SANA FONTE nr. 105660” in Comune di Bagno di Romagna (Rif. E-Distribuzione SpA AUT_3574/1995)

LA DIRIGENTE

Vista l’istruttoria del Responsabile del Procedimento di seguito riportata:

Visti:

- il T.U. di leggi sulle Acque e II.EE. 11/12/1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 24/07/1977 n. 616 (artt. 87 e 88) con cui sono state delegate alle Regioni le funzioni già esercitate dai Provveditorati Regionali alle OO.PP. e dagli Uffici del Genio Civile in tema di autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici di cui al T.U. n. 1775/1933;
- la Legge 28/06/1986 n. 339 recante norme per la disciplina della costruzione e dell’esercizio di linee elettriche aeree esterne ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. 21/3/1988 n. 449 integrato con i D.M. 16/01/1991 e 05/08/1998;
- le norme riguardanti i limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico di cui alla Legge 22/02/2001 n. 36, al D.P.C.M. 08/07/2003 e al D.M. 29/05/2008;
- il D.P.R. n. 327/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e s.m.i.;
- la L. n. 241/90 e s.m.i.;

Viste inoltre:

- la L.R. 10/1993 e s.m.i., “Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts. Delega di funzioni amministrative”, che attribuisce tali funzioni alle Province;
- la L.R. 3/1999 che ha apportato modifiche alla suddetta L.R. 10/1993 e che ha disposto il completamento della delega alle Province;
- la D.G.R. 1965/1999, “Direttiva per l’applicazione della L.R. 22/02/1993 n. 10 recante “Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts. Delega di funzioni amministrative”, così come modificata dall’art. 90 della L.R. 21/01/1993. n. 3”;
- la L.R. 30/2000 e s.m.i., “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente e dell’inquinamento elettromagnetico”;
- la D.G.R. 197/2001, “Direttiva per l’applicazione della L.R. 31/10/2000 n. 30 recante “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”;

- la L.R. 37/2002, “Disposizioni regionali in materia di espropri”;
- la L.R. 26/2004, “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”;
- la D.G.R. 1138/2008, “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 20 maggio 2001, n. 197 “Direttiva per l’applicazione della L.R. 31/10/2000 recante “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”;
- la D.G.R. 978/2010, “Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”;
- la D.G.R. 2088/2013, “Direttiva per l’attuazione dell’art. 2 della L.R. 10/1993 e l’aggiornamento delle disposizioni di cui alle Deliberazioni 1965/1999 e 978/2010 in materia di Linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts”;

Richiamate:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la L.R. 13/2015 e s.m.i. recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la L. 7/04/2014 n. 56, che disciplina, tra l’altro, il riordino e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente e trasferisce ad Arpae la competenza per il rilascio dell’autorizzazione delle linee ed impianti elettrici di cui alla L.R. 10/93 ;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23/07/2018 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 e s.m.i., che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessioni in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore generale n. 90/2018 con cui è stato, conseguentemente, approvato l’assetto organizzativo analitico dell’Agenzia;

Richiamati inoltre:

- la Legge 06/12/1962 n. 1643 e il D.P.R. 04/02/1963 n. 36, relativi alla istituzione, alle competenze e all’organizzazione dell’ENEL, nonché il D.L. 11/07/1992 n. 333, convertito con modificazioni dalla Legge 08/08/1992 n. 359, che ha trasformato l’Ente Nazionale Energia Elettrica - ENEL in ENEL SpA;
- il Decreto del Ministro dell’Industria, Commercio ed Artigianato del 28 dicembre 1995 e smi *“Attribuzione all’Enel S.p.A., ai sensi dell’art. 14 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con L. 8 agosto 1992, n. 359, della concessione delle attività per l’esercizio del pubblico servizio di fornitura dell’energia elettrica nel territorio nazionale”;*
- il D.Lgs. 16/03/1999 n. 79 che, in attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato elettrico interno dell’energia, con l’art. 13 ha disposto la costituzione di società separate, in base al quale l’ENEL S.p.A. ha costituito la nuova società ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 13 ottobre 2003 *“Decreto afferente la conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell’attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, già attribuita all’Enel S.p.a. con decreto del 28 dicembre 1995, e l’adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e l’Enel S.p.a., alle disposizioni di legge emanate dopo tale data”;*
- il cambiamento di ragione sociale di Enel Distribuzione S.p.a. in E-distribuzione S.p.A. a partire dal 30/06/2016;

Visto l'art. 103 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con L. 27/2020, e dall'art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, che ha stabilito che i termini dei procedimenti amministrativi sono rimasti sospesi dal 23/02/20 al 15/05/20 in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID 19;

Considerata l'istanza del 25/03/2020, acquisita da Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambiente ed Energia (Arpae) con PG/2020/45951 del 25/03/2020, inoltrata da E-distribuzione S.p.A. (Infrastrutture e Reti Italia – Area Centro Nord – Sviluppo Rete -Autorizzazioni e Patrimonio Industriale) – avente sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, 2 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05779711000 – con nota E-DIS-25/03/2020-0198433, per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della Legge Regionale n. 10/93 "Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative", per la linea ed impianti elettrici denominati: "Costruzione nuova linea elettrica 15 kV in cavo aereo ad elica visibile sotterraneo ed aereo per collegamento tra le cabine secondarie esistenti denominate *BARCIANO nr. 594511 e VALCELLE n. 336102, fino alla linea esistente verso cabina SANA FONTE nr. 105660*" (Rif. AUT_3574/1995), da realizzare nel Comune di Bagno di Romagna (FC);

Preso atto che E-Distribuzione SpA ha dichiarato che:

- sono stati messi in programma consistenti interventi di sviluppo dei propri impianti nel territorio del Comune di Bagno di Romagna, nella frazione di San Piero in Bagno, al fine di salvaguardare e migliorare la qualità del servizio;
- le opere in oggetto, nello specifico, sono necessarie per soddisfare una richiesta di aumento di potenza da parte di ANAS SpA riguardante la nuova illuminazione pubblica delle gallerie sulla Strada Statale 3 Bis "Tiberina" (E45);
- la costruzione del nuovo elettrodotto consentirà di collegare diverse parti della rete elettrica così da rendere la stessa "contro alimentabile" da una parte o dall'altra in caso di disservizi e di conseguenza assicurare la continuità della fornitura di energia elettrica;
- il costo presunto dell'opera ammonta a circa € 400.000;

Evidenziato che le principali caratteristiche tecniche delle opere in oggetto sono di seguito riportate:

- il progetto prevede di collegare tramite una linea in cavo ad elica visibile sotterraneo la cabina secondaria esistente denominata "BARCIANO" con la linea esistente in via Vallicelle. Inoltre si collegherà la cabina secondaria esistente denominata "VALCELLE" alla linea esistente in conduttori nudi verso cabina esistente "SANA FONTE" ; il primo tratto verrà realizzato in cavo ad elica visibile interrato per poi proseguire in cavo ad elica visibile aereo fino alla linea esistente. Nella tratta aerea "F-G", verranno posizionati nr. 3 sostegni e si effettuerà la sostituzione di un palo esistente. In questo punto, il collegamento alla rete (linea aerea 15kV in conduttori nudi) sarà realizzato mediante l'esecuzione di giunti/terminali su sostegno, lasciando imperturbata la DPA della attuale linea. Il tracciato della nuova linea interesserà per la quasi totalità la viabilità esistente e un breve tratto di terreno;
- l'impianto in progetto avrà uno sviluppo totale di circa 1,540 km di linea Media Tensione, di cui 0,240 km in cavo aereo e circa 1,300 km in cavo interrato e verranno demoliti circa 0,135 km di linea interrata;
- il tracciato della nuova linea interesserà per la quasi totalità la viabilità esistente e un breve tratto di terreno. Il cavo sotterraneo sarà posato ad una profondità superiore a m. 1,00 dal piano stradale e dal piano di campagna in cavidotto realizzato con scavo a cielo aperto;

Evidenziato che E-Distribuzione S.p.A. ha allegato all'istanza i seguenti elaborati tecnici:

- Elaborato "Progetto Definitivo - Disegno nr. 3574/1995_PD – Rev. 01 del 18/03/2020";
- Elaborato "Valutazione urbanistica - Disegno nr. 3574/1995_VU – Rev. 01 del 18/03/2020";
- Elaborato "Vincolo Preordinato all'Esproprio - Disegno nr. 3574/1995_VPE – Rev. 01 del 18/03/2020";

- Elaborato *“Relazione sulla Compatibilità Ambientale e Paesaggistica - Disegno nr. 3574/1995 AMB”*;

Preso atto che:

- E-Distribuzione S.p.A. ha dichiarato che le opere in oggetto non sono previste negli strumenti urbanistici del Comune di Bagno di Romagna e che pertanto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 2 bis della L.R. 10/93, comporterà variante agli stessi per la localizzazione della infrastruttura, la apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'introduzione delle fasce di rispetto ai sensi del D.M. 29/05/2008 e della L.R. 30/2000;
- E-Distribuzione S.p.A., ai fini dell'esame e dell'approvazione della variante urbanistica, ha predisposto gli elaborati tecnici *“Valutazione urbanistica - Disegno nr. 3574/1995_VU – Rev. 01 del 18/03/2020”* e *“Relazione sulla Compatibilità Ambientale e Paesaggistica - Disegno nr. 3574/1995 AMB”*, come richiesto dall'art. 2-bis comma 4 della L.R. 10/93 per le opere non previste negli strumenti urbanistici;
- E-Distribuzione S.p.A. ha chiesto per le opere elettriche in oggetto la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 4-bis comma 1 della L.R. 10/93 e smi, e a tal fine è stato depositato l'elaborato *“Vincolo Preordinato all'Esproprio - Disegno nr. 3574/1995_VPE – Rev. 01 del 18/03/2020”* in cui sono indicate le aree interessate ed i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali;
- E-Distribuzione S.p.A. ha richiesto inoltre la dichiarazione di inamovibilità delle opere, motivandola, come riportato all'interno dell'elaborato *“Progetto Definitivo - Disegno nr. 3574/1995_PD – Rev. 01 del 18/03/2020”*, in relazione alla natura stessa dell'elettrodotto in progetto poiché interamente in cavo sotterraneo e all'importanza dell'opera stessa che è stata progettata privilegiando, per quanto possibile, la posa su strada al fine di *“riuscire meno pregiudizievole possibile al fondo servente”* come previsto dall'art. 121 comma 2 del R.D. 1775 del 11/12/1933 *“Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici”*;

Dato atto che l'intervento di cui trattasi è stato inserito nel *“Programma annuale degli interventi”*, pubblicato sul BURERT n. 52 del 04/03/2020 (riga 13 del programma degli interventi della Zona di Forlì-Ravenna-Rimini) e trasmesso da E-distribuzione S.p.A. ai sensi dell'art. 2 co. 6 della L.R. 10/93;

Dato atto che in relazione alle procedure per l'autorizzazione e alle procedure espropriative definite dagli artt. 3 e 4 bis della L.R. 10/1993:

- E-distribuzione S.p.A. ha corredato la domanda di autorizzazione dell'elaborato *“Vincolo Preordinato all'Esproprio - Disegno nr. 3574/1995_VPE – Rev. 01 del 18/03/2020”* contenente l'indicazione delle aree interessate dalla realizzazione delle opere in oggetto ed i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali;
- Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena ha inviato con nota PG/2020/88390 del 19/06/2020 le comunicazioni dirette ai proprietari delle aree interessate dall'intervento per permettere loro di partecipare al procedimento con la visione del progetto e la possibilità di formulare osservazioni;
- Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena ha predisposto l'avviso di deposito che è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. 10/93, in data 24/06/2020 nel B.U.R.E.R.T. e sul quotidiano *“Il Resto del Carlino”* edizione Cesena, diffuso nell'ambito territoriale interessato dall'intervento;
- l'avviso di deposito è stato inoltre pubblicato per 20 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Bagno di Romagna e all'Albo pretorio della Provincia di Forlì-Cesena a partire dal 24/06/2020;
- la domanda presentata da E-Distribuzione S.p.A., corredata dei documenti allegati e dell'elaborato ai fini dell'asservimento, è stata depositata presso Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena per 20 giorni a partire dal 24/06/2020;

- nei successivi 20 giorni dal termine sopra riportato e a tutt'oggi non risultano pervenute ad Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena osservazioni al riguardo né da parte dei proprietari degli immobili interessati dalla realizzazione delle opere in oggetto né da parte di altri soggetti interessati;

Considerato che, come previsto dall'art. 3 comma 3 della L.R. 10/1993 e s.m.i., al fine di acquisire i necessari pareri previsti dagli artt. 111 e 120 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), le valutazioni tecniche relativamente all'esposizione ai campi elettro-magnetici espresse ai sensi dell'art. 4 della L.R. 10/93, le valutazioni circa la compatibilità del progetto con gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, le valutazioni in merito alla proposta di variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura) e gli altri nulla-osta, assensi o pareri atti di assenso comunque necessari all'assunzione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. 10/93 e s.m.i., Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena, in qualità di autorità procedente, ha indetto con nota PG/2020/118274 del 14/08/2020 la Conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona di cui all'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., invitando a parteciparvi gli Enti/Aziende coinvolti per gli aspetti e competenze di seguito riportati:

1. COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA: il nulla-osta ai fini territoriali e ambientali, l'autorizzazione paesaggistica ai sensi art. 146 DLgs 42/2004, il nulla-osta ai sensi dell'art. 120 R.D. 11/12/1933 n. 1775 per la posa lungo le strade comunali Via Leonardo da Vinci e Via Aldo Moro (le interferenze con i predetti beni ed opere formeranno oggetto di specifica successiva istanza da parte di E-Distribuzione SpA al Comune), le valutazioni in merito alla proposta di variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura) anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della L.R. 10/93;
2. PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA: la conformità alla strumentazione sovraordinata (PTCP) della variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura);
3. AUSL DELLA ROMAGNA SEDE DI CESENA – DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA: parere in merito alla variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura);
4. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI RAVENNA, FORLÌ-CESENA E RIMINI: nulla-osta archeologico ai sensi dell'art. 120 R.D. 11/12/1933 n. 1775 e parere ai sensi dell'art. 146 co. 5 del D.Lgs 42/04 relativamente all'autorizzazione paesaggistica;
5. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – U.S.T.I.F. Sezione di Bologna: nulla-osta ai sensi dell'art. 120 R.D. 11/12/1933 n. 1775;
6. COMANDO MILITARE ESERCITO EMILIA-ROMAGNA: nulla-osta in merito alle servitù militari (ai sensi dell'art. 120 R.D. 11/12/1933 n. 1775) e in merito alla variante allo strumento urbanistico (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95);
7. AERONAUTICA MILITARE – COMANDO 1ª REGIONE AEREA: nulla-osta in merito alle servitù militari (ai sensi dell'art. 120 R.D. 11/12/1933 n. 1775) e in merito alla variante allo strumento urbanistico (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95);
8. MARINA MILITARE – COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO DELL'ALTO TIRRENO: nulla-osta in merito alle servitù militari (ai sensi dell'art. 120 R.D. 11/12/1933 n. 1775) e in merito alla variante allo strumento urbanistico (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95);
9. ANAS S.P.A. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE – STRUTTURA TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA: nulla-osta ai sensi dell'art. 120 R.D. 11/12/1933 n. 1775 per eventuali interferenze con la Strada Statale 3 BIS "Tiberina" (E45);
10. UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO – UFFICIO VINCOLO IDROGEOLOGICO: valutazioni in merito alla realizzazione di opere in zone sottoposte al vincolo idrogeologico (L.R. 3/99 – D.G.R. 1117/2000 - opere soggette a comunicazione di inizio lavori - punto 6 "Realizzazione di linee

elettriche aeree di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo elemento di sostegno o opera connessa (cabine, ecc.) compreso tra 15 e 8 m³");

11. AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE: il nulla-osta ai fini minerari ai sensi dell'art. 120 R.D. 11/12/1933 n. 1775 e del R.D. 29/07/1927 n. 1443, il nulla-osta ai fini idraulici per l'attraversamento e occupazione del demanio idrico dei corsi d'acqua demaniali denominati Fosso del Tiro a Segno e Fosso della Castellina;

12. ARPAE:

- Arpae Area prevenzione ambientale est - Servizio Sistemi Ambientali Area est: parere in merito alla proposta di variante urbanistica;
- Arpae Area prevenzione ambientale est - Servizio Sistemi Ambientali Area est: valutazioni tecniche in merito di campi elettromagnetici ai sensi dell' art. 4 LR 10/93;
- Arpae SAC di Forlì-Cesena: nulla-osta ai fini minerari ai sensi dell'art. 120 R.D. 11/12/1933 n. 1775 e del R.D. 29/07/1927 n. 1443;
- Arpae Direzione Tecnica: nulla-osta relativamente alla concessione per l'occupazione del demanio idrico dei corsi d'acqua denominati Fosso del Tiro a Segno e Fosso della Castellina;

Dato atto che entro il termine di 90 giorni dalla indizione della Conferenza di servizi asincrona e semplificata sono prevenuti ad Arpae SAC di Forlì-Cesena da parte dei soggetti componenti della Conferenza di servizi le seguenti determinazioni:

1. **COMUNE BAGNO DI ROMAGNA** - ha trasmesso:

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA avente prot. 10968 del 04/08/2020 con la nota prot. n. 10969 del 04/08/2020 (assunta al protocollo di Arpae con PG/2020/113898 del 06/08/2020):

"Vista la domanda di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 comma 5 del D.Lgs. 42/04 pervenuta in Comune in data 26/03/2020 al n. 4201 di protocollo dal Sig. Gianni Riccardo procuratore e-distribuzione per la realizzazione di lavori di "Costruzione nuova linea elettrica 15 kV in cavo aereo ad elica visibile sotterraneo ed aereo per collegamento tra le cabine secondarie esistenti denominate BARCIANO nr. 594511 e VALCELLE n. 336102, fino alla linea esistente verso cabina SANA FONTE nr. 105660" San Piero in Bagno strada loc. Cà Banditina (fg. 138 part. 80, 81, 4411);

Considerato che l'intervento rientra nel territorio coperto da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del D.Lgs. 227/2001 di cui all'art. 142 lett. g) del D.Lgs. 42/04;

...

Sentita la Commissione per la Qualità Archeologica e il Paesaggio che nella seduta n. 6 del 23/06/2020 ha espresso parere: "La Commissione esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni: dipingere i pali con colorazione verde scuro e adottare misure compensative rispetto al taglio delle alberature con piantumazioni di specie già presenti nel bosco interessato."

Vista la Relazione tecnica illustrativa redatta in data 23/06/2020 dal Responsabile del Procedimento in materia paesaggistica;

Visto il parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini ai sensi comma 5 art. 146 del D.Lgs. 42/2004 reso in data 20/07/2020 al n. 9263 di protocollo e pervenuto in Comune in data 20/07/2020 al n. 10271;

...

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 146 del Decreto Lgs. N° 42/04 per l'aspetto paesaggistico il Sig. Gianni Riccardo procuratore e-distribuzione s.p.a. all'esecuzione delle opere sopra descritte per le motivazioni e prescrizioni espresse:

- nel parere espresso dalla Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio nella seduta 6 del 23/06/2020 di seguito riportate: ... dipingere i pali con colorazione verde scuro e adottare misure compensative rispetto al taglio delle alberature con piantumazioni di specie già presenti nel bosco interessato;
- nel parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini reso in data 20/07/2020 al n. 9263 di protocollo;
- nella relazione illustrativa redatta dal Responsabile del procedimento in data 23/06/2020;

che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.”

Parere per autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini reso in data 20/07/2020 al n. 9263 di protocollo:

“... nel ritenere l'intervento proposto compatibile con i valori paesaggistici, esprime, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole vincolante, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.n.i. alla seguente prescrizione:

tenuto conto che, come si apprende dalla relazione paesaggistica, redatta dai richiedenti “il cavo isolato aereo consentirà di attraversare l'area boscata senza necessità di eseguire taglio di bosco non incidendo sulla flora esistente” si chiede di porre attenzione nelle fasi di accantieramento e, nel corso della realizzazione dei lavori, di porre in atto accurate modalità esecutive e utilizzo eventuale di mezzi di piccola dimensione, il tutto al fine di salvaguardare e non compromettere la salute delle alberature presenti e del loro apparato radicale”.

NULLA-OSTA CONFORMITA' URBANISTICA prot. n. 13904 del 08/10/2020 (assunto al PG/2020/145487 di Arpae):

“... Premesso che il Comune di Bagno di Romagna è dotato di:

- Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.70 del 08/11/2006, vigente dal 06/12/2006;
- Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 21/04/2009 e stato approvato il RUE, vigente dal 29/07/2009;
- Piano Operativo Comunale (POC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 15/11/2017, vigente dal 29/11/2017;

Visti gli elaborati tecnici pervenuti, costitutivi del progetto;

Constatato che detto procedimento comporta Variante Urbanistica agli strumenti comunali;

Precisato che:

- Il territorio del Comune di Bagno di Romagna è incluso tra quelli sismici di seconda categoria nei quali è obbligatoria l'osservanza dei disposti di cui alla Legge n. 64/1974 – DGR1164/18;
- Il territorio comunale oggetto del procedimento in esame è parzialmente sottoposto al Vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923;
- Il territorio comunale oggetto del Procedimento non è soggetto a vincoli di trasferimento o consolidamento degli abitati ai sensi della Legge n. 445/1908;

Richiamati i vincoli riportati nella Dichiarazione allegata alla presente;

Verificato che il progetto interessa aree interessate da:

- parzialmente “Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità” della Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale del PTCP
- “Sistema dei crinali” (art.2.2 delle Norme) del PSC
- parzialmente “Sistema forestale e boschivo” (art.2.3 delle Norme) del PSC
- - parzialmente “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua” (art. 2.5 delle Norme) del PSC

• *parzialmente: “Area delle sorgenti” (art 3.44 delle Norme) del PSC;*
L’area dell’intervento proposto è localizzata in parte nel territorio rurale (Ambito agricolo di rilievo paesaggistico ed in parte nel territorio urbano (Ambito PUA C.5 e Tessuto urbano misto produttivo A13-6);

con la presente, si rilascia Nulla – Osta alla proposta di “Costruzione di nuova linea elettrica 15 kV in cavo ad elica visibile sotterraneo ed aereo per collegamento tra le cabine secondarie esistenti denominate “Barciano” nr. 594511 e “Valcelle” nr. 336102, fino a linea esistente verso cabina “Sana Fonte” nr. 105660” il cui procedimento di autorizzazione, ai sensi della L.R. 10/90 e s.m.i., comporta Variante alla strumentazione urbanistica vigente.

Si allega alla presente la Dichiarazione dei Vincoli Prot. Com. n. 13889 del 08/10/2020.”

DICHIARAZIONE dei VINCOLI prot. n. 13889 del 08/10/2020

“...

DICHIARA

che l’area interessata dall’impianto elettrico di cui trattasi:

- *non è ricompresa all’interno delle aree soggette a vincoli di trasferimento o consolidamento degli abitati ai sensi della Legge 09/07/1908 n° 445;*
- *non è ricompresa all’interno dei “Siti di interesse comunitario (SIC) e Zone di protezione speciale (ZPS)”;*
- *è parzialmente ricompresa all’interno delle aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;*
- *è ricompresa all’interno delle aree soggette al vincolo sismico di seconda categoria ai sensi della legge 02/02/1974 n° 64;*
- *è ricompresa in parte all’interno delle aree soggette a vincolo paesaggistico in relazione alle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n.42 del 22/01/2004;*
- *è parzialmente ricompresa in “Aree a rischio idrogeologico” (art.13 - R2) (Piano Stralcio Autorità di Bacino).”*

2. **PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA** – con nota prot. 25981 del 17/11/2020 ha trasmesso il Decreto del Presidente N. 123 Prot. Gen. N. 24864/2020 del 09/11/2020 (assunta al protocollo di Arpae con PG/2020/166610 del 17/11/2020):

“IL PRESIDENTE

...

Dato atto che il Comune di Bagno di Romagna è dotato di:

- *Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 08/11/2006, vigente dal 06/12/2006;*
- *Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 21/04/2009 è stato approvato il RUE, vigente dal 29/07/2009;*
- *Piano Operativo Comunale (POC) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 15/11/2017, vigente dal 29/11/2017;*

...

Constatato che i contenuti del progetto proposto sono così riassumibili:

...

La Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale Val.S.A.T.

La relazione di Val.S.A.T. propone i seguenti contenuti:

Uso Prevalente del Suolo: *il tracciato dell’elettrodotto, pari a circa 1,540 km, sarà in per circa 1,300 km cavo interrato, su pubblica strada all’interno dell’area urbanizzata della località San Piero In Bagno e per circa 0,240 km in cavo elicordato aereo su terreno privato.*

Tutela Paesaggistica: Aree edificate non soggette alle disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004 art. 142 comma 2 – formazioni boschive del piano basale o submontano;

Beni Culturali: Non interessati;

Risorse Naturali: Breve tratto aereo in area boscata;

Margini Visivi Significativi: Non rilevati;

Grandi Infrastrutture Lineari Esistenti: Superstrada E45;

Dissesti e Zone Instabili per Frane: Aerea fuori del centro abitato racchiusa tra aree definite come “corpi di frana privi di periodicità” e “coltri di depositi di versanti”;

Altri Siti Caratteristici del Paesaggio: Non interessati;

Effetti dell’Opera sul sistema Ambientale e Territoriale: Il nuovo impianto elettrico non produrrà significativo gravame ambientale sia sotto il profilo geologico, geomorfologico, botanico vegetazionale, storico culturale che come substrato delle attività produttive e degli insediamenti abitativi;

Eventuali Misure Necessarie all’inserimento della stessa nel territorio: Non sono necessari interventi di mitigazione e/o compensazioni;

Descrizione Sintetica delle ragioni per le quali si è scelto il tracciato in progetto: La maggior parte del nuovo elettrodotto sarà realizzata in cavo interrato posto sulla Via Leonardo da Vinci e su un breve tratto della Via Valcelle in attraversamento della Superstrada E45 fino al termine dell’area urbanizzata. Fuori dall’area urbanizzata, per non pregiudicare la stabilità dell’area collinare interessata sarà realizzato un breve tratto di elicordato in cavo aereo a 15 kV che si raccorderà alla linea aerea a 15 kV esistente in conduttori nudi;

Indicazione delle Misure Previste per Mitigare Eventuali Impatti Negativi: Non sono necessari interventi di mitigazione e/o compensazioni per l’intervento;

Conclusioni: L’analisi qualitativa dell’ambiente e le caratteristiche dell’impianto descritte nell’elaborato di progetto evidenziano che la realizzazione dell’elettrodotto non produrrà effetti significativi sull’ambiente, sia sotto il profilo geologico, geomorfologico, botanico vegetazionale, storico culturale che come substrato delle attività produttive e degli insediamenti abitativi. L’impiego del cavo di tipo elicordato consente, ai sensi del Decreto 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” di non applicare le fasce di rispetto per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici, in quanto quest’ultime hanno un’ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dalle norme di sicurezza sugli impianti elettrici di distribuzione.

...

CONSIDERATO:

A) Espressione della coerenza del progetto con la Pianificazione Territoriale e Urbanistica ai sensi dell’art. 3, comma 4, del L.R. 19/1993 e ss.mm.ii.

Rilevato che in relazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale si riscontra che le opere del progetto come sopra descritto ricadono in:

- Tav. 1 “Unità di paesaggio”: Unità n. 2 “Paesaggio dell’emergenza del Comero-Fumaiolo” e Unità n. 8 “Paesaggio dei Fondovalle Insediativi”;
- Tav. 2 “Zonizzazione Paesistica”: “Sistema Collinare – media collina” di cui all’art. 9, “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua” di cui all’art. 17, in particolare “Zone di espansione inondabile” di cui all’art. 17A, “Zone ricomprese nel limite morfologico” di cui all’art. 17B e “Zone di tutela del paesaggio fluviale” di cui all’art. 17C;
- Tav. 3 “Carta Forestale e dell’uso dei Suoli”: “Sistema forestale e boschivo – Formazioni boschive del piano basale sub-montano” di cui all’art. 10, “Cespuglieti:

ambienti a vegetazione arbustiva o spazi aperti senza con poca vegetazione ” di cui all'art. 11;

- *Tav. 4 “Dissesto e vulnerabilità territoriale”: “Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità – Corpi di frana privi di stagionalità” di cui all'art. 26; “Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità – Depositi alluvionali” di cui all'art. 26;*
- *Tav. 5 “Schema di assetto territoriale”: “Territorio Pianificato”, “Aree di valore naturale e ambientale” di cui all'art. 72, “Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico” di cui all'art. 73;*
- *Tav. 5A “Zone non idonee allo smaltimento rifiuti”: tavola non presa in considerazione in quanto non pertinente al progetto presentato.*
- *Tav. 5B “Carta dei vincoli”: “Rete elettrica”; “Fasce di rispetto Stradale”; “Territorio Pianificato”.*
- *Tav. 6 “Rischio sismico - Carta delle aree suscettibili di effetti locali”: “ZONA 3 - Aree potenzialmente instabili e soggette ad amplificazione per caratteristiche stratigrafiche”, “ZONA 5 - Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche” e “ZONA 9 - Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche topografiche”.*

Si ritiene, il tracciato della linea elettrica proposto in variante al POC del Comune di Bagno di Romagna, sostanzialmente coerente con gli strumenti di pianificazione sovraordinati, alle seguenti condizioni:

Sistema Forestale Boschivo

- Considerato che una parte del tracciato in cavo aereo del nuovo elettrodotto ricade all'interno del sistema forestale e boschivo tutelato dall'art. 10 del P.T.C.P., si specifica che il Piano Provinciale nelle formazioni forestali e boschive ammette esclusivamente la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che sia assicurato il rispetto degli eventuali criteri localizzativi e dimensionali fissati dal Piano stesso, al fine di evitare che la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico alterino negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.

Gli interventi devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:

- *rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;*
- *essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;*
- *essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, le aree umide, i margini boschivi;*
- *non interferire con gli skyline principali e panoramici, privilegiando le zone in ombra e gli sfondi strutturali.*

Si rileva che il progetto è corredato da una esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, ma, come richiesto all'art. 10 delle norme del P.T.C.P. non contempla né le opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento stesso né tantomeno le relative compensazioni.

A.1 Pertanto il progetto dovrà contemplare, gli interventi compensativi dei valori compromessi, da definire sulla base di quanto determinato sia dall'art. 10 comma 8bis

delle norme del P.T.C.P., sia dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 549/2012 “Approvazione dei criteri e direttive per la realizzazione di interventi compensativi in caso di trasformazione del bosco”, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 34/2018, dell'art. 34 della L.R. 22 dicembre 2011 n. 21.

Dissesto e vulnerabilità Territoriale

A.2 Considerato che il tracciato in cavo aereo del nuovo elettrodotto attraversa un'area soggetta a frane quiescenti disciplinata dall'art. 26 del P.T.C.P., qualora i pali di sostegno del cavo aereo siano installati in tale area, dovranno essere svolte specifiche e approfondite analisi geologiche comprovanti l'insussistenza nell'area di interesse delle condizioni di dissesto e di instabilità, ovvero, qualora sia dimostrata l'impossibilità di alternative localizzative, prevedere la realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree interessate che garantiscano condizioni di sicurezza dell'intervento e la non influenza dello stesso nei confronti della stabilità del versante interessato.

A.3 Ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 24/2017 e ss.mm.ii. “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio” si ritiene necessario, a seguito dell'attuazione delle opere, che venga trasmesso il tracciato elettrico realizzato con le relative DPA (Distanza Prima Approssimazione), al fine di aggiornare la “Carta dei vincoli” (Tav. 5 e 5b del P.T.C.P.).

B) Espressione del Parere Motivato ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii..

Preso atto della valenza urbanistica della VAS e di tutti gli elementi descritti nel Progetto come riportati in premessa;

Richiamata ai sensi dell'art. 19, comma 4 della L.R. 24/2017, la trasmissione delle osservazioni pervenute a seguito del deposito e della Pubblicazione del Progetto;

Visto che, come dichiarato dalla Amministrazione competente (ARPAE) con nota acquisita al prot. prov.le n. 23614 del 22/10/2020, non sono state presentate osservazioni nei termini della pubblicazione e deposito della pratica in oggetto;

Considerato inoltre che va perseguito un adeguato rispetto dei criteri di sostenibilità e degli obiettivi prestazionali per una gestione del territorio che colleghi le trasformazioni urbanistiche ad affermati principi di sicurezza e tutela della qualità ambientale-territoriale, **si esprime PARERE MOTIVATO positivo relativamente alla proposta di variante urbanistica agli strumenti di pianificazione del Comune di Bagno di Romagna in quanto non si ravvisano rilevanti effetti significativi negativi sull'ambiente.**

Ritenuto infine, stante i termini temporali proposti per l'esame congiunto delle pratica in oggetto definiti dall'art. 14 legge 241/90 (15 giorni di tempo per richiesta di documentazione integrativa e 180 giorni di tempo per l'espressione dei pareri di competenza) che **le competenze provinciali espresse non contengano valutazioni che impediscano la formulazione di un assenso, ma pongono questioni e condizioni di cui tener conto in sede di rilascio di autorizzazione, da parte dell'Ente competente;**

Dato atto che questa Provincia provvederà ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. a rendere pubblico il risultato della procedura accompagnato dagli elaborati di cui all'art. 12 comma 3 del suddetto Decreto Legislativo.

...

Richiamate le premesse narrative,

DECRETA

- 1. di esprimere ai sensi dell'art. 3 comma 4, della L.R. 10/1993 e ss.mm.ii., sulla base delle soprastanti valutazioni, la compatibilità, con gli strumenti della Pianificazione Territoriale e Urbanistica del progetto relativo alla “Costruzione nuova linea elettrica**

15 kV in cavo aereo ad elica visibile sotterraneo ed aereo per collegamento tra le cabine secondarie esistenti denominate BARCIANO nr. 594511 e VALCELLE n. 336102, fino alla linea esistente verso cabina SANA FONTE nr. 105660", in conformità agli strumenti urbanistici del comune di Bagno di Romagna alle condizioni definite ai punti da A.1 ad A.3 della soprastante parte narrativa;

2. *di esprimere parere motivato positivo ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente agli effetti di variante urbanistica del Bagno di Romagna per la realizzazione delle linea elettrica in oggetto;*
 3. *di trasmettere copia del presente provvedimento ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - S.A.C. di Forlì-Cesena, al Comune di Bagno di Romagna ed al Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza.";*
3. **AUSL della Romagna Sede di Cesena, Dipartimento di Sanità Pubblica:** con nota Prot. 2020/0267179/P del 13/09/2020 (assunta al protocollo di Arpae con PG/2020/147601 del 14/10/2020) ha espresso parere favorevole;
4. **Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo , Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini** – con nota prot. n. 4752 del 14/04/2020 (Arpae con PG/2020/54335 del 14/04/2020) ha trasmesso il parere relativamente alla tutela archeologica ex art. 28 D.Lgs. 42/2004 ed art. 25 D.Lgs. 50/2016:
"In relazione alla richiesta di parere di competenza per i lavori in oggetto:
- *esaminate l'ubicazione dell'intervento e la descrizione delle opere [infrastrutture interrato con scavi a cielo aperto (tracciato di ca m 1300,00 x largh. 0,50 x prof. ≥1,00) unitamente a m 135 di linea interrata da dismettere e a n. 3 nuovi sostegni previsti per i 240 m di linea aerea];*
 - *verificata la cartografia relativa all'area in oggetto e la documentazione in proprio possesso;*
 - *tenuto conto che i lavori in oggetto ricadono nella disciplina contenuta nell'art. 25 del Dlgs. 50/2016 ("Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture");*
 - *considerato che il c. 10 dell'art 25 del sopracitato D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) prevede la possibilità di ridurre dati, elaborati e documenti richiesti a livello di progettazione;*
 - *considerata l'estensione dell'intervento e il fatto che esso ricade anche in aree scarsamente urbanizzate;*
 - *considerata la necessità di verificare la stratificazione sepolta e la potenzialità archeologica dell'area in cui ricadono le opere in oggetto e in previsione delle criticità operativo-logistiche dell'intervento;*
 - *tenuto conto che le opere che interessano il sottosuolo sono puntuali e richiedono necessariamente una contestualità tra i lavori di indagine archeologica e la realizzazione delle stesse,*
- questa Soprintendenza esprime parere favorevole all'esecuzione dell'opera, così come prevista in progetto, subordinando l'esecuzione delle opere di scavo a cielo aperto aventi profondità maggiore di 50 cm a controllo archeologico in corso d'opera, da condursi secondo le seguenti modalità:*

- a) *il controllo dovrà essere eseguito con oneri non a carico di questo Ufficio, da parte di personale specializzato (archeologi professionalmente qualificati), secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza, che assumerà la Direzione scientifica dell'intervento;*
- b) *la ditta incaricata della sorveglianza dovrà produrre settimanalmente rapporto sulla progressione dei lavori anche in assenza di rinvenimenti (tratto interessato dalla sorveglianza, operatori presenti, eventuali segnalazioni, sospensioni, ecc.); tali rapporti potranno essere anche anticipati via mail, ma andranno poi allegati alla Relazione Archeologica Definitiva;*
- c) *nel corso dei lavori la sorveglianza potrà essere sospesa per i tratti che, alle quote di posa dell'opera, intercettino suoli sterili accertati oppure completamente compromessi da interventi di scavo precedenti, tali da avere cancellato la leggibilità di qualunque sedimentazione; di questo andrà resa notizia, anche anticipata via mail, nella Relazione Archeologica Definitiva, con relativo posizionamento;*
- d) *in caso di rinvenimento di depositi antropizzati e/o evidenze archeologiche dovrà essere data immediata comunicazione a questa Soprintendenza, che procederà a fornire le indicazioni dovute su tempi e modalità di intervento (scavo stratigrafico e scientifico, eventuali allargamenti e/o approfondimenti mirati). Potranno inoltre essere valutate ulteriori prescrizioni volte ad assicurare la compatibilità di quanto progettato con la tutela dei beni culturali;*
- e) *al termine delle operazioni e a prescindere dal rinvenimento di evidenze archeologiche dovrà essere consegnata una Relazione finale corredata da adeguata documentazione grafica e fotografica. Lavori e relazione dovranno essere eseguiti in conformità a quanto indicato nel "Regolamento per la conduzione delle indagini archeologiche, elaborazione e consegna della documentazione e trattamento dei materiali archeologici", pubblicato con D.S. n. 24/2018, disponibile sul sito web di questo Istituto (www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it);*
- f) *il parere favorevole definitivo sarà emesso a seguito della consegna, da parte della ditta archeologica incaricata, della Relazione Archeologica.*

Si attende riscontro in merito e comunicazione con congruo anticipo (almeno 10 giorni prima) del nominativo della ditta archeologica incaricata, nonché della data prevista di inizio lavori, al fine di garantire le spettanti funzioni ispettive.

Restano comunque fermi i disposti di cui agli artt. 20 e 90 del D.lgs. 42/2004 in relazione all'obbligo di comunicare e di non distruggere o danneggiare eventuali rinvenimenti archeologici fortuiti che dovessero incorrere durante i lavori...”;

5. **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – U.S.T.I.F. Sezione di Bologna** – con nota prot. 88431 del 11-05-2020 (assunta al prot. di Arpae con PG/2020/68686 del 11/05/2020):
“In riferimento alla richiesta di Nulla Osta riguardante l’impianto in oggetto indicato, presentata da e-distribuzione con nota E-DIS-25/03/2020-0198436, si fa presente che nel caso in oggetto non risulta necessario il N.O./assenso tecnico di questo Ufficio in quanto l’intervento di cui trattasi non determina interferenze con impianti fissi rientranti nella giurisdizione di questo Ufficio medesimo”;
6. **Comando Militare Esercito “Emilia–Romagna”, SM - Ufficio Personale, Logistico e Servizi Militari** - con nota Prot. M_D E24466 REG2020 0005824 del 13/05/2020 (assunto al prot. di Arpae con PG/2020/70979 del 15/05/2020) ha trasmesso il Nulla-osta N. 95-2020, rilasciato senza l'imposizione di particolari vincoli;
7. **Aeronautica Militare Comando 1° Regione Aerea** - con nota prot. M_D AMI001 REG2020 0013685 DEL 19/08/2020 (assunta al prot di Arpae con PG/2020/120071 del 20/08/2020) ribadisce il proprio Nulla Osta demaniale M_D AMI001 REG2020 0009608 del 16/06/2020:

1. *“L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con il foglio in riferimento (Foglio n. 198435 datato 25/03/2020) non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art.10 320 e segg.) a loro servizio.*
2. *Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. all'esecuzione dell'intervento di cui sopra”.*
3. *Per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione si richiama la necessità di dover rispettare le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore n° 146/394/4422 in data 09/08/2000 “Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica”, che, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi con riferimento ad opere:*
 - *di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);*
 - *di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri;*
 - *elettrodotti, a partire da 60 kV;*
 - *piattaforme marine e relative sovrastrutture.**(Qualora non disponibile, la suddetta circolare potrà essere richiesta tramite mail aeroregione1.rtp@aeronautica.difesa.it).*
4. *Al fine di consentire il corretto svolgimento in sicurezza delle attività di volo, è necessario comunicare, tassativamente 30 giorni prima della data d'inizio dei lavori, al Centro Informazioni Geotopografiche dell'Aeronautica, Aeroporto Pratica di Mare – 00040 Pomezia (RM) (aerogeo@aeronautica.difesa.it – aerogeo@postacert.difesa.it), le caratteristiche ed i dati tecnici necessari (ostacoli verticali, lineari, segnaletica diurna, notturna, coordinate geografiche, quota s.l.m., ecc.) relativi all'opera da realizzare.”*
8. **Comando Marittimo Nord – Ufficio Infrastrutture e demanio**: nota prot. Prot. M_D MARNORD0009178 del 31/03/2020 (assunta al prot di Arpae con PG/2020/48725 del 31/03/2020) - *“Esaminata la documentazione tecnica in riferimento, sotto il profilo demaniale, nulla osta ai soli fini militari e per quanto di competenza di questo Comando Marittimo all'impianto in argomento, non ravvisando impedimenti o contrasti con gli interessi della Marina Militare”;*
10. **Unione dei Comuni Valle del Savio – Settore Ambiente Salvaguardia del Territorio e Protezione Civile – Ufficio Vincolo Idrogeologico** – con nota PGN 32385/2020 del 27/08/2020 (assunta al protocollo di Arpae con PG/2020/123121 del 27/08/2020) ha informato circa l'accoglimento della comunicazione n. 9/VCOM/2020 del 26/08/2020:
“... Vista la nota E-DIS-25/08/2020-0524619 trasmessa da E-Distribuzione S.p.A. a questo Ufficio (ns. Prot. 32268 del 26/08/2020), nonché per conoscenza alla SAC di Forlì-Cesena, nella quale il proponente l'intervento, specificata l'entità degli interventi previsti in termini di volumi di terreno mobilizzabili ai fini dell'attuazione del progetto e, conseguentemente, definita la procedura abilitativa richiesta ai fini del Vincolo Idrogeologico, ha trasmesso istanza di Comunicazione di Inizio Attività inerente il tratto di elettrodotto aereo facente parte del più ampio tracciato in corso di iter autorizzativo, ai sensi della L.R. 10/93, presso la competente struttura di ARPAE;
Accertato che il tratto della linea elettrica in progetto per il quale risulta necessario, ai fini della sua realizzazione, provvedere agli adempimenti procedurali connessi al R.D. 3267/1923 – come definiti dalla Delibera di Giunta Regionale Emilia n. 1117/2000 nonché dal Regolamento delle procedure amministrative e norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico dell'Unione dei Comuni Valle del Savio - è precisato dalla tratta denominata nella

documentazione progettuale presentata "F-G" la cui attuazione, in rapporto alla tipologia ed entità degli interventi previsti, rientra tra le opere comportanti comunicazione di inizio attività;

Dato atto che la predetta comunicazione di Inizio Attività ai fini del R.D. 3267/1923, alla quale è stato attribuito il n. 9/VCOM/2020 di pratica, risulta completa nella documentazione tecnico/amministrativa a corredo riferendosi, parzialmente, agli elaborati progettuali già acquisiti attraverso la sopraccitata nota PGN 118274 del 14/08/2020 pervenuta da parte della SAC Forlì-Cesena;

Tutto ciò premesso si comunica che la Comunicazione di Inizio Attività ai fini del Vincolo Idrogeologico presentata da E-Distribuzione S.p.A. (ns. pratica n. 9/VCOM/2020), inerente la costruzione di nuovo elettrodotto e specificatamente riferita al tratto aereo di progetto denominato "tratta F-G", sito in Località Via Vic.le Valcelle – Loc. Banditina in comune di Bagno di Romagna, allibrato catastalmente al Foglio 138, mappali 37-80-81-*4411-4420, è stata accolta e pertanto assume efficacia dalla data della presente.”;

11. **Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile** – Servizio Area Romagna: con nota PC/2020/20233 del 07/04/2020 (assunta al prot di Arpae con PG/2020/52028 del 07/04/2020) ha trasmesso la Determina Dirigenziale n. 933 del 06/04/2020 relativamente al rilascio del Nulla Osta Idraulico di competenza:

“...

DETERMINA

Per quanto riportato in premessa e qui integralmente richiamato:

A. di rilasciare il **Nulla Osta** per i soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, per l'attraversamento e occupazione del demanio idrico dei corsi d'acqua demaniali denominati Fosso del Tiro a Segno e Fosso della Castellina, formulata da E-DISTRIBUZIONE S.p.A., C.F. e P. iva 05779711000, con sede in via Ombrone n. 2 a Roma, con nota registrata al prot. n. PC.2020.17411 del 26/03/2020, mediante:

- Tratta B-C - n. 1 attraversamento del **Fosso del Tiro a Segno**, con una linea elettrica a 15 KV in cavo sotterraneo, da eseguire in scavo nella sede stradale di via Leonardo da Vinci, mediante la posa di n.1 cavo (3x1x185Al) a fianco di un cavo esistente;
- Tratta C-D - n. 1 attraversamento del **Fosso della Castellina**, con una linea elettrica a 15 KV, in tubazione staffata al ponte di via Leonardo da Vinci, mediante la posa di n.1 cavo (3x1x185Al) a fianco di un cavo esistente, per una lunghezza di circa m.15,00.

B. Il presente provvedimento è adottato ai soli fini idraulici e concerne unicamente interventi ricadenti nel demanio idraulico, pertanto gli interessati dovranno richiedere alle Amministrazioni competenti gli ulteriori ed eventuali permessi, nulla osta o atti di assenso, comunque denominati, occorrenti in relazione alle attività da realizzare. L'interessato terrà, inoltre, estranea l'ARSTePC -Servizio Area Romagna da eventuali controversie conseguenti all'esercizio dell'autorizzazione accordata...”;

12. **Arpae, Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia** ha espresso i seguenti pareri favorevoli sulla base di:

○ nota protocollo PG/2020/167181 del 18/11/2020 dell'U.P. Agenti Fisici SSA APA – EST di Arpae relativamente alle valutazioni tecniche ai sensi dell'art. 4 della L.R. 10/93:

“... Esaminata la documentazione ricevuta il 22/10/2020, è stata effettuata la valutazione dell'impianto elettromagnetico prodotto dall'impianto in oggetto che si allega.

...

Valutazione Tecnica

La valutazione dell'esposizione della popolazione all'induzione magnetica, prodotta dagli apparati elettrici documentati, è stata effettuata in conformità a quanto indicato dalle norme tecniche di settore, in particolare la Norma CEI 106-12, e tenendo conto della documentazione tecnica fornita.

I livelli di esposizione della popolazione al campo elettrico e magnetico, generati dagli impianti elettrici indicati, risultano inferiori ai limiti, al valore di attenzione e all'obiettivo di qualità per l'induzione magnetica, previsti nel D.P.C.M. 08/07/2003 (confermando quanto stimato anche dal proponente).

Preso atto di quanto indicato nella documentazione presentata da per la realizzazione dell'impianto in oggetto, ed in particolare le dichiarazioni che:

- "...il progetto rappresentato nell'elaborato tecnico è stato redatto in conformità alla L. 36/2001 ed ai relativi D.P.C.M. 08/07/2003 e D.M. 29/05/2008" (punto A della domanda);*
- "... l'impianto (linea elettrica di circa 1450 m di lunghezza) verrà realizzato in soluzione sotterranea con cavo cordato ad elica (per una lunghezza di circa 1230 m) ed aerea visibile (per una lunghezza di circa 215 m) e, pertanto, ai sensi dell' art. 3.2 del D.M. 29/05/2008 non costituisce fascia di rispetto per i campi elettromagnetici in quanto le 2 emissioni sono molto ridotte" (punto B della domanda). Pertanto, le fasce di rispetto per l'obiettivo di qualità di 3 μ Tesla rimangono confinate attorno al cavo sotterraneo, senza intersecare aree in cui sia possibile la permanenza di persone.*

...

*Pertanto, gli impianti elettrici oggetto di valutazione **risultano conformi** a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di esposizione ai c.e.m..*

Si evidenzia che, nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione – DPA), attorno alla linea, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno.”;

- nota protocollo PG/2020/128838 del 08/09/2020 dell'Unità Concessioni Acque minerali e termali della SAC di Forlì-Cesena:
"In merito a quanto disposto dall'art. 120 del R.D. 1775/1933, con riferimento a quanto in oggetto, vista la documentazione tecnica, e sulla base delle verifiche effettuate, si comunica che il tracciato delle opere in progetto sono in parte ubicate all'interno del permesso di ricerca denominato "San Piero in Bagno", Località San Piero in Bagno, Comune di Bagno di Romagna (FC) società esercente "PIE' DI COMERO S.N.C." di Mosconi Massimo & C. C.F./P. IVA 02703810404, rilasciato da questa Agenzia Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-2051 del 24/05/2019. Pur tuttavia la costruzione e l'esercizio della nuova linea elettrica non comporta interferenze con il sondaggio già realizzato all'interno del permesso né con futuri interventi ivi previsti.”;*
- nota PG/2020/95875 del 03/07/2020 dell'Unità Progetto Demanio Idrico – Direzione Tecnica di invio del nulla osta idraulico relativo alla concessione per occupazione del demanio idrico attraversamento del Fosso della Castellina:
"Si trasmette il Nulla Osta Idraulico adottato dal Servizio Area Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – assunto a protocollo da ARPAE con n. 94674 del 01/07/2020, al fine dell'occupazione del demanio idrico mediante attraversamento di linea elettrica con tubazione staffata a ponte del corso d'acqua Fosso della Castellina, pratica FC20T0013.*

L'occupazione demaniale dovrà essere realizzata in ottemperanza alle DGR n° 1121 del 27/07/2009 e DGR n° 1278 del 07/09/2009 "Accordo Regione Emilia-Romagna – ENEL SPA per la gestione amministrativa di aree demaniali" contenente l'accordo sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna ed ENEL S.p.A. di cui è parte integrante l'allegato A "prescrizioni di massima per l'attraversamento di corsi d'acqua di linee elettriche e tubazioni gas e teleriscaldamento" e l'allegato B "modalità di richiesta del nulla osta idraulico per le nuove interferenze con demanio idrico" e con il rispetto delle prescrizioni stabilite dal Nulla Osta Idraulico DET 933 del 06/04/2020 con PG/2020/94674 del 01/07/2020.

Ai sensi della L.R. n. 7/2004 e s.m.i. il canone annuo per l'utilizzo delle aree del demanio idrico relativo all'attraversamento in questione è quantificato in € 66,57 (euro sessantasei/57) da corrispondere alla Regione Emilia-Romagna come previsto dall'accordo stipulato tra ENEL S.p.A. e la Regione Emilia-Romagna assunto a protocollo PG. 2010.215381 del 30/09/2010. ";

- o nota PG/2020/95901 del 03/07/2020 dell'Unità Progetto Demanio Idrico – Direzione Tecnica di invio del nulla osta idraulico relativo alla concessione per occupazione del demanio idrico attraversamento del Fosso del Tiro a Segno:

"Si trasmette il Nulla Osta Idraulico adottato dal Servizio Area Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – assunto a protocollo da ARPAE con n. 94674 del 01/07/2020, al fine dell'occupazione del demanio idrico mediante attraversamento sotterraneo del corso d'acqua Fosso del Tiro a Segno con linea elettrica, pratica FC20T0012.

L'occupazione demaniale dovrà essere realizzata in ottemperanza alle DGR n° 1121 del 27/07/2009 e DGR n° 1278 del 07/09/2009 "Accordo Regione Emilia-Romagna – ENEL SPA per la gestione amministrativa di aree demaniali" contenente l'accordo sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna ed ENEL S.p.A. di cui è parte integrante l'allegato A "prescrizioni di massima per l'attraversamento di corsi d'acqua di linee elettriche e tubazioni gas e teleriscaldamento" e l'allegato B "modalità di richiesta del nulla osta idraulico per le nuove interferenze con demanio idrico" e con il rispetto delle prescrizioni stabilite dal Nulla Osta Idraulico DET 933 del 06/04/2020 con PG/2020/94674 del 01/07/2020.

Ai sensi della L.R. n. 7/2004 e s.m.i. il canone annuo per l'utilizzo delle aree del demanio idrico relativo all'attraversamento in questione è quantificato in € 153,62 (euro centocinquantatre/62) da corrispondere alla Regione Emilia-Romagna come previsto dall'accordo stipulato tra ENEL S.p.A. e la Regione Emilia-Romagna assunto a protocollo PG. 2010.215381 del 30/09/2010";

Dato atto che:

- entro il giorno 12/11/2020, termine di 90 giorni dalla data di indizione della Conferenza di servizi stabilito dal comma 2 lettera c) dell'art 14- bis della L. 241/90 e smi, non è pervenuta ad Arpae S.A.C di Forlì-Cesena la determinazione di ANAS S.P.A. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE – Struttura Territoriale dell'Emilia-Romagna relativamente al nulla-osta ai sensi dell'art. 120 R.D. 11/12/1933 n. 1775 per eventuali interferenze con la Strada Statale 3 BIS "Tiberina" (E45);
- pertanto, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, si è considerato acquisito, nell'ambito della Conferenza di servizi asincrona e semplificata, l'assenso implicito da parte ANAS S.P.A. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE – STRUTTURA TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA in merito al nulla-osta ai sensi dell'art. 120 R.D. 11/12/1933 n. 1775 per eventuali interferenze con la Strada Statale 3 BIS "Tiberina" (E45);

Verificato che gli impianti in oggetto sono ritenuti conformi a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di campi elettromagnetici generati da elettrodotti sulla base di quanto dichiarato da E-

Distribuzione SpA, come indicato nel parere di Arpae SSA APA – EST PG/2020/167181 del 18/11/2020 sopra riportato;

Tenuto conto che E-Distribuzione S.p.A. ha presentato per le opere in oggetto:

- l'Attestazione di conformità tecnica ai sensi del comma 2 bis dell'art. 95 del Dlgs 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e la Dichiarazione che nella fase di realizzazione degli impianti verranno rispettati il progetto e le prescrizioni tecniche applicabili evidenziate nell'Attestazione (con comunicazione prot. Enel-DIS-10/03/2020-0163308 assunta al PG/2020/38696 del 10/03);
- la Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie ai sensi della Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale delle risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico che ha previsto la semplificazione delle procedure per il rilascio del Nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'art. 120 del R.D 1775/1933 (allegata all'istanza assunta al PG/2020/38433 del 10/03/2020);

Dato atto che, sulla base di quanto sopra riportato, Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con la nota PG/2020/167576 del 18/11/2020 ha determinato la conclusione positiva delle Conferenza di servizi decisoria, che era stata indetta con nota PG/2020/118274 del 14/08/2020, dando atto che vi erano le condizioni per procedere al rilascio della autorizzazione delle linee ed impianti elettrici in oggetto ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. 10/93, che comporta, in relazione a quanto indicato nell'art. 2 bis comma 3 della L.R. 10/93, variante agli strumenti urbanistici PSC e POC del Comune di Bagno di Romagna per la localizzazione dell'opera, con l'individuazione della relativa distanza di prima approssimazione (D.P.A.), ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dal momento che l'opera non risulta attualmente prevista negli strumenti urbanistici, e la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri acquisiti sopraccitati, fatta salva la valutazione in merito alla proposta di variante urbanistica da parte del Comune di Bagno di Romagna che si dovrà esprimere con deliberazione del Consiglio Comunale (ai sensi delle competenze individuate dall'art 42 del D.Lgs. 267/00);

Preso atto che successivamente il Consiglio del Comune di Bagno di Romagna con atto deliberativo C.C. n. 50 del 26/11/2020, trasmesso dal Comune di Bagno di Romagna con nota Prot. 17524 del 10/12/2020 ed assunto al protocollo di Arpae con PG/2020/179608 del 11/12/2020, ha deliberato:

- “ 1. *DI ESPRIMERE parere favorevole, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 L.R. 10/93 e s.m.i., in ordine alla costruzione nuova linea elettrica 15 kV in cavo ad elica visibile sotterraneo ed aereo per collegamento tra le cabine secondarie esistenti denominate “Barciano” nr. 594511 e “Valcelle” nr. 336102, fino a linea esistente verso cabina “Sana Fonte” nr. 105660” - località San Piero in Bagno, coerentemente con il Programma annuale degli interventi di E-Distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia Area Centro Nord Sviluppo Rete - Autorizzazioni E Patrimonio Industriale, pubblicato nel BURERT n. 52 del 04/03/2020, con le prescrizioni degli Enti coinvolti nella Conferenza dei Servizi, dettagliate nella Determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi di ARPAE - Determinazione PG/2020/167576 del 18/11/2020 (Prot. Com. n. 16139 del 19/11/2020), allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;*
2. *DI DARE ATTO che il rilascio dell'Autorizzazione per l'intervento di costruzione della nuova linea elettrica 15 kV in cavo ad elica visibile sotterraneo ed aereo per collegamento tra le cabine secondarie esistenti denominate “Barciano” nr. 594511 e “Valcelle” nr. 336102, fino a linea esistente verso cabina “Sana Fonte” nr. 105660” - località San Piero in Bagno - comporta variante urbanistica agli strumenti urbanistici comunali, in particolare al P.O.C., con apposizione del vincolo rispetto agli effetti della D.P.A. – Distanza di prima approssimazione (ex fascia di rispetto), ai sensi degli artt. 2 bis e 4 bis della L.R. 10/1993;*
3. *DI DARE ATTO che l'intervento di costruzione della nuova linea elettrica 15 kV in cavo ad elica visibile sotterraneo ed aereo per collegamento tra le cabine secondarie esistenti denominate “Barciano” nr. 594511 e “Valcelle” nr. 336102, fino a linea esistente verso cabina “Sana Fonte” nr.*

105660" - località San Piero in Bagno - si configura come opera di rilevante interesse pubblico e che il rilascio dell'autorizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e di inamovibilità delle opere;

4. DI STABILIRE che, così come definito dall'art. 2bis della L.R. 10/1993 e s.m.i., nell'Elaborato POC si aggiunge il nuovo paragrafo 7 contenente gli elaborati 02-3574-1995_pd e 04-3574-1995_vpe che, seppur non materialmente allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

5. DI PRECISARE che il presente provvedimento e gli atti devono essere pubblicati sul sito web comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

6. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est, con sede a Forlì, in piazza Morgagni 9, per il seguito di competenza.

...

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito per consentire la rapida esecuzione di tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto, nel rispetto dei termini stabiliti dalla L.R. 10/93 e s. m. e i..”;

Valutato che in base a quanto sopra riportato:

- sussistono i requisiti per cui il presente provvedimento autorizzatorio, ai sensi di quanto stabilito all'art. 2-bis comma 3 della L.R. 10/93 s.m.i, comporti variante agli strumenti urbanistici del Comune di Bagno di Romagna, con la localizzazione dell'opera in oggetto, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed l'indicazione della D.P.A. – Distanza di prima approssimazione (ex fascia di rispetto), operata aggiungendo nell'Elaborato POC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 08/11/2006, il nuovo paragrafo 7 contenente gli elaborati “Progetto Definitivo - Disegno nr. 3574/1995_PD – Rev. 01 del 18/03/2020” e “Valutazione urbanistica - Disegno nr. 3574/1995_VU – Rev. 01 del 18/03/2020”, allegati a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sussistono inoltre i presupposti per la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 4-bis co. 1 della L.R. 10/93 smi;
- ai fini della dichiarazione di inamovibilità si ritengono accoglibili le motivazioni riportate da E-distribuzione S.p.A. nell' elaborato “Progetto Definitivo - Disegno nr. 3574/1995_PD – Rev. 01 del 18/03/2020”;

Vista la nota, acquisita agli atti di Arpae-SAC di Forlì-Cesena con PG/2020/181599 del 15/12/2020, con cui E-Distribuzione S.p.A., al fine del rilascio del presente provvedimento autorizzativo, ha attestato di aver provveduto in modo virtuale all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo (pari a € 16,00), di cui D.P.R. 642/1972 e s.m.i., facendo riferimento al Provvedimento Aut.AdEn. 133874/99;

Preso atto che il richiedente con nota acquisita agli atti con PG/2020/181594 del 15/12/2020, ha dichiarato “di accettare le modalità di esecuzione e le eventuali prescrizioni incluse nei consensi rilasciati da tutte le Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti interessati dall'impianto in oggetto, ai quali sono state inoltrate le richieste di Nulla Osta, nessuna esclusa”;

Dato atto che il richiedente E-Distribuzione S.p.A. non è soggetto all'obbligo di presentazione della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83 commi 1 e 3 del D.Lgs. 159/2011 e smi in quanto concessionario del servizio pubblico relativo all'attività di distribuzione dell'energia elettrica nel Comune di Bagno di Romagna, sulla base del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 13 ottobre 2003 “Decreto afferente la conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, già attribuita all'Enel S.p.a. con decreto del 28

dicembre 1995, e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel S.p.a., alle disposizioni di legge emanate dopo tale data”;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Cristian Silvestroni, in riferimento al presente provvedimento, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

1. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 2 co. 1 della L.R. 10/93 e smi, E-DISTRIBUZIONE S.p.A., (Infrastrutture e Reti Italia – Area Centro Nord – Sviluppo Rete -Autorizzazioni e Patrimonio Industriale) – con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, 2 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05779711000 – **alla costruzione ed esercizio della seguente linea ed impianto elettrico:** *“Costruzione nuova linea elettrica 15 kV in cavo aereo ad elica visibile sotterraneo ed aereo per collegamento tra le cabine secondarie esistenti denominate BARCIANO nr. 594511 e VALCELLE n. 336102, fino alla linea esistente verso cabina SANA FONTE nr. 105660”* (Rif. AUT_3574/1995), da realizzare nel Comune di Bagno di Romagna (FC), della lunghezza complessiva di 1,540 km circa di linea in media tensione, come dettagliato nel progetto definitivo presentato ad Arpae in data 25/03/2020, prot. E-DIS-25/03/2020-0198433 (PG/2020/45951 del 25/03/2020), **nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**
 - a) la data di inizio dei lavori di costruzione della linea ed impianto elettrico in oggetto dovrà essere preventivamente comunicata ad Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena e al Comune di Bagno di Romagna;
 - b) i lavori di costruzione dovranno devono essere condotti a termine e l'impianto dovrà **essere messo in esercizio entro 5 anni** dalla data del presente atto, salvo proroga da richiedere prima della scadenza stabilita;
 - c) la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori e della **data di messa in esercizio** dell'impianto dovrà essere trasmessa ad Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena e al Comune di Bagno di Romagna, **entro 3 mesi** da quando questa è avvenuta;
 - d) l'impianto dovrà essere collaudato a norma dell'art. 9 della L.R. 10/1993 a cura del titolare dell'autorizzazione che trasmetterà il certificato di collaudo ad Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena;

- e) l'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni e condizioni stabilite dagli Enti interessati a termini dell'art. 120 del T.U. 1775/1933, per cui E-Distribuzione SpA viene ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei diritti dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto elettrico in questione sollevando Arpae da ogni pretesa molestia di chi si ritenesse danneggiato;
- f) E-Distribuzione S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto elettrico tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che, al riguardo, saranno stabiliti con le comminatorie in caso di inadempimento;
- g) dovrà essere rispettato quanto dichiarato nell'Attestazione di conformità redatta ai sensi dell'art. 95 co.2 bis del D.Lgs. 259/03 e Dichiarazione del Procuratore responsabile che ha redatto l'attestato di conformità tecnica in merito alla fase realizzativa dell'elettrodotto di cui trattasi, presentate a questa Arpae con comunicazione prot. Enel-DIS-25/03/2020-0198440 (assunta al PG/2020/45932 del 25/03/2020);
- h) tutte le spese relative all'autorizzazione medesima sono a carico di E-Distribuzione S.p.A. a norma della Legge 15/11/1973 n. 765;
- 2) **di precisare** che ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a. dovrà inoltre adempiere alle **seguenti prescrizioni e condizioni**, contenute nei pareri e nulla osta espressi dagli Enti/Aziende della Conferenza di servizi:
- 2.1 COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA – *Autorizzazione paesaggistica avente prot. 10968 del 04/08/2020 con la nota prot. n. 10969 del 04/08/2020 (assunta al protocollo di Arpae con PG/2020/113898 del 06/08/2020)*
- a) I pali dovranno essere dipinti con colorazione verde scuro e adottare misure compensative rispetto al taglio delle alberature con piantumazioni di specie già presenti nel bosco interessato;
- b) Tenuto conto che, come si apprende dalla relazione paesaggistica, redatta dai richiedenti "il cavo isolato aereo consentirà di attraversare l'area boscata senza necessità di eseguire taglio di bosco non incidendo sulla flora esistente", si dovrà porre attenzione nelle fasi di accantieramento e, nel corso della realizzazione dei lavori, di porre in atto accurate modalità esecutive e utilizzo eventuale di mezzi di piccola dimensione, il tutto al fine di salvaguardare e non compromettere la salute delle alberature presenti e del loro apparato radicale;
- 2.2 PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA – *Decreto del Presidente N. 123 Prot. Gen. N. 24864/2020 del 09/11/2020 (assunta al protocollo di Arpae con PG/2020/166610 del 17/11/2020)*
- a) Considerato che una parte del tracciato in cavo aereo ricade all'interno del sistema forestale e boschivo tutelato dall'art. 10 del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena, il progetto dovrà contemplare, gli interventi compensativi dei valori compromessi, da definire sulla base di quanto determinato sia dall'art. 10 comma 8bis delle norme del P.T.C.P., sia dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 549/2012 "Approvazione dei criteri e direttive per la realizzazione di interventi compensativi in caso di trasformazione del bosco", ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 34/2018, dell'art. 34 della L.R. 22 dicembre 2011 n. 21. **Entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione** dovrà essere inviata **una relazione** in merito all'adempimento di tale prescrizione ad Arpae SAC di Forlì-Cesena, alla Provincia di Forlì-Cesena – Ufficio Urbanistica e al Comune di Bagno di Romagna.
- b) Considerato che il tracciato in cavo aereo del nuovo elettrodotto attraversa un'area soggetta a frane quiescenti disciplinata dall'art. 26 del P.T.C.P., qualora i pali di sostegno del

cavo aereo siano installati in tale area, dovranno essere svolte specifiche e approfondite analisi geologiche comprovanti l'insussistenza nell'area di interesse delle condizioni di dissesto e di instabilità, ovvero, qualora sia dimostrata l'impossibilità di alternative localizzative, prevedere la realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree interessate che garantiscano condizioni di sicurezza dell'intervento e la non influenza dello stesso nei confronti della stabilità del versante interessato. **Entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione** dovrà essere inviata una **relazione** in merito all'adempimento di tale prescrizione ad Arpae SAC di Forlì-Cesena, alla Provincia di Forlì-Cesena – Ufficio Urbanistica e al Comune di Bagno di Romagna.

c) Ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 24/2017 e ss.mm.ii. "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" è necessario, a seguito dell'attuazione delle opere, che venga trasmesso alla Provincia di Forlì-Cesena il tracciato elettrico realizzato con le relative DPA (Distanza Prima Approssimazione), al fine di aggiornare la "Carta dei vincoli" (Tav. 5 e 5b del P.T.C.P.).

2.3 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini – *Parere relativamente alla tutela archeologica ex art. 28 D.Lgs. 42/2004 ed art. 25 D.Lgs. 50/2016 con nota prot. n. 4752 del 14/04/2020 (Arpae con PG/2020/54335 del 14/04/2020):*

a) L'esecuzione delle opere di scavo a cielo aperto aventi profondità maggiore di 50 cm sono subordinate a controllo archeologico in corso d'opera, da condursi secondo le seguenti modalità:

- *“ il controllo dovrà essere eseguito con oneri non a carico di questo Ufficio, da parte di personale specializzato (archeologi professionalmente qualificati), secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza, che assumerà la Direzione scientifica dell'intervento;*
- *la ditta incaricata della sorveglianza dovrà produrre settimanalmente rapporto sulla progressione dei lavori anche in assenza di rinvenimenti (tratto interessato dalla sorveglianza, operatori presenti, eventuali segnalazioni, sospensioni, ecc.); tali rapporti potranno essere anche anticipati via mail, ma andranno poi allegati alla Relazione Archeologica Definitiva;*
- *nel corso dei lavori la sorveglianza potrà essere sospesa per i tratti che, alle quote di posa dell'opera, intercettino suoli sterili accertati oppure completamente compromessi da interventi di scavo precedenti, tali da avere cancellato la leggibilità di qualunque sedimentazione; di questo andrà resa notizia, anche anticipata via mail, nella Relazione Archeologica Definitiva, con relativo posizionamento;*
- *in caso di rinvenimento di depositi antropizzati e/o evidenze archeologiche dovrà essere data immediata comunicazione a questa Soprintendenza, che procederà a fornire le indicazioni dovute su tempi e modalità di intervento (scavo stratigrafico e scientifico, eventuali allargamenti e/o approfondimenti mirati). Potranno inoltre essere valutate ulteriori prescrizioni volte ad assicurare la compatibilità di quanto progettato con la tutela dei beni culturali;*
- *al termine delle operazioni e a prescindere dal rinvenimento di evidenze archeologiche dovrà essere consegnata una Relazione finale corredata da adeguata documentazione grafica e fotografica. Lavori e relazione dovranno essere eseguiti in conformità a quanto indicato nel "Regolamento per la conduzione delle indagini archeologiche, elaborazione e consegna della documentazione e trattamento dei materiali archeologici", pubblicato con D.S. n. 24/2018, disponibile sul sito web di questo Istituto (www.soprintenzaravenna.beniculturali.it);*
- *il parere favorevole definitivo sarà emesso a seguito della consegna, da parte della ditta archeologica incaricata, della Relazione Archeologica.*

Si attende riscontro in merito e comunicazione con congruo anticipo (almeno 10 giorni prima) del nominativo della ditta archeologica incaricata, nonché della data prevista di inizio lavori, al fine di garantire le spettanti funzioni ispettive.

Restano comunque fermi i disposti di cui agli artt. 20 e 90 del D.lgs. 42/2004 in relazione all'obbligo di comunicare e di non distruggere o danneggiare eventuali rinvenimenti archeologici fortuiti che dovessero incorrere durante i lavori...”;

2.4 AERONAUTICA MILITARE COMANDO 1° REGIONE AEREA - Nulla Osta demaniale M_D AMI001 REG2020 0009608 del 16/06/2020 (assunto al prot di Arpae con PG/2020/120071 del 20/08/2020):

a) *Per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione si richiama la necessità di dover rispettare le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore n° 146/394/4422 in data 09/08/2000 “Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica”, che, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi con riferimento ad opere:*

- *di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);*
- *di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri;*
- *elettrodotti, a partire da 60 Kv;*
- *piattaforme marine e relative sovrastrutture.*

(Qualora non disponibile, la suddetta circolare potrà essere richiesta tramite mail aeroregione1.rtp@aeronautica.difesa.it).

b) *Al fine di consentire il corretto svolgimento in sicurezza delle attività di volo, è necessario comunicare, tassativamente 30 giorni prima della data d'inizio dei lavori, al Centro Informazioni Geotopografiche dell'Aeronautica, Aeroporto Pratica di Mare – 00040 Pomezia (RM) (aerogeo@aeronautica.difesa.it – aerogeo@postacert.difesa.it), le caratteristiche ed i dati tecnici necessari (ostacoli verticali, lineari, segnaletica diurna, notturna, coordinate geografiche, quota s.l.m., ecc.) relativi all'opera da realizzare;*

2.5 ARPAE AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE, AMBIENTE ED ENERGIA - U.P. Agenti Fisici SSA APA – EST - Valutazioni tecniche ai sensi dell'art. 4 della L.R. 10/93 trasmesse con nota protocollo PG/2020/167181 del 18/11/2020:

a) *Si evidenzia che, nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione – DPA), attorno alla linea, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno;*

2.6 ARPAE AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE, AMBIENTE ED ENERGIA - Unità Progetto Demanio Idrico – Direzione Tecnica - Nulla osta idraulico relativo alla concessione per occupazione del demanio idrico attraversamento del Fosso della Castellina inviato con nota PG/2020/95875 del 03/07/2020:

a) *L'occupazione demaniale dovrà essere realizzata in ottemperanza alle DGR n° 1121 del 27/07/2009 e DGR n° 1278 del 07/09/2009 “Accordo Regione Emilia-Romagna – ENEL SPA per la gestione amministrativa di aree demaniali” contenente l'accordo sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna ed ENEL S.p.A. di cui è parte integrante l'allegato A “prescrizioni di massima per l'attraversamento di corsi d'acqua di linee elettriche e tubazioni gas e teleriscaldamento” e l'allegato B “modalità di richiesta del nulla osta idraulico per le nuove interferenze con demanio idrico” e con il rispetto delle prescrizioni stabilite dal Nulla Osta Idraulico DET 933 del 06/04/2020 con PG/2020/94674 del 01/07/2020. Ai sensi della L.R. n. 7/2004 e s.m.i. il canone annuo per l'utilizzo delle aree del demanio idrico relativo all'attraversamento in questione è quantificato in € 66,57 (euro sessantasei/57) da corrispondere alla Regione Emilia-Romagna*

come previsto dall'accordo stipulato tra ENEL S.p.A. e la Regione Emilia-Romagna assunto a protocollo PG. 2010.215381 del 30/09/2010;

- 2.7 ARPAE AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE, AMBIENTE ED ENERGIA - Unità Progetto Demanio Idrico – Direzione Tecnica - *Nulla osta idraulico relativo alla concessione per occupazione del demanio idrico attraversamento del Fosso del Tiro a Segno* inviato con nota PG/2020/95901 del 03/07/2020:
- a) L'occupazione demaniale dovrà essere realizzata in ottemperanza alle DGR n° 1121 del 27/07/2009 e DGR n° 1278 del 07/09/2009 “Accordo Regione Emilia-Romagna – ENEL SPA per la gestione amministrativa di aree demaniali” contenente l'accordo sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna ed ENEL S.p.A. di cui è parte integrante l'allegato A “prescrizioni di massima per l'attraversamento di corsi d'acqua di linee elettriche e tubazioni gas e teleriscaldamento” e l'allegato B “modalità di richiesta del nulla osta idraulico per le nuove interferenze con demanio idrico” e con il rispetto delle prescrizioni stabilite dal Nulla Osta Idraulico DET 933 del 06/04/2020 con PG/2020/94674 del 01/07/2020. Ai sensi della L.R. n. 7/2004 e s.m.i. il canone annuo per l'utilizzo delle aree del demanio idrico relativo all'attraversamento in questione è quantificato in € 153,62 (euro centocinquante/62) da corrispondere alla Regione Emilia-Romagna come previsto dall'accordo stipulato tra ENEL S.p.A. e la Regione Emilia-Romagna assunto a protocollo PG. 2010.215381 del 30/09/2010;
- 3) **di dare atto** che il rilascio del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2-bis comma 3 della L.R. 10/93 e s.m.i., **comporta variante agli strumenti urbanistici del Comune di Bagno di Romagna**, con la localizzazione dell'opera in oggetto, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed l'indicazione della D.P.A. – Distanza di prima approssimazione (ex fascia di rispetto), operata aggiungendo nell'Elaborato POC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 08/11/2006, il nuovo Paragrafo 7, contenente i seguenti elaborati:
- a) “Progetto Definitivo - Disegno nr. 3574/1995_PD – Rev. 01 del 18/03/2020”;
- b) “Valutazione urbanistica - Disegno nr. 3574/1995_VU – Rev. 01 del 18/03/2020”;
- allegati al presente provvedimento** a formarne parte sostanziale ed integrante;
- 4) **di dichiarare la pubblica utilità ed inamovibilità dell'opera** ai sensi dell'art. 4-bis della L.R. 10/93;
- 6) **di provvedere** a depositare, come previsto dall'art. 18 della L.R. 37/2002, copia del presente provvedimento presso l'Ufficio Espropri del Comune di Bagno di Romagna, competente per gli adempimenti successivi relativi alle procedure espropriative, ai sensi dell'art. 6 comma 1-bis della L.R.37/2002, in quanto trattasi di una infrastruttura lineare energetica che, per dimensioni o estensione, ha rilevanza o interesse esclusivamente locale;
- 7) **di trasmettere** il presente provvedimento al richiedente E-Distribuzione S.p.A., al Comune di Bagno di Romagna per il seguito di rispettiva competenza, e a tutti gli altri Enti ed Aziende componenti della Conferenza di servizi indetta con l'atto PG/2020/118274 del 14/08/2020;
- 8) **di fare salvi i diritti di terzi**.

Avverso il seguente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro il termine di 60 giorni o 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
*Dr. Mariagrazia Cacciaguerra**

**Firmata digitalmente secondo le norme vigenti*

Allegati:

- a) *“Progetto Definitivo - Disegno nr. 3574/1995_PD – Rev. 01 del 18/03/2020”;*
- b) *“Valutazione urbanistica - Disegno nr. 3574/1995_VU – Rev. 01 del 18/03/2020”;*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.